

REGIONE CALABRIA

Proposta di DCA n. 101 del 20/06/2019

Registro proposte del Dipartimento tutela della Salute

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018)

DCA n. 96 del 20 GIU. 2019

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 00808/2019 del Consiglio di Stato (sez. terza) dell'01/02/2019 – Contenzioso n. 4539/2015 Casa di Cura Villa del Sole s.r.l. contro Igreco Ospedali Riuniti s.r.l. (già Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l.) - Ottemperanza

Il Dirigente Generale
Dott. Antonio Belcastro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCA n. 94 del 20 GIU. 2019

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 00808/2019 del Consiglio di Stato (sez. terza) dell'01/02/2019 – Contenzioso n. 4539/2015 Casa di Cura Villa del Sole s.r.l. contro Igrecò Ospedali Riuniti s.r.l. (già Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l.) - Ottemperanza

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8 comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 Dicembre 2018, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria il Gen. Dott. Saverio Cotticelli;

RICHIAMATA la medesima deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare per proseguire nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi (PO) 2019-2021, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

- 1) Adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera;
- 2) Completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70, ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;
- 3) Definizione ed attuazione delle reti cliniche specialistiche;
- 4) Monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
- 5) Revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;

- 6) Completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 7) Completa attuazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita (Conferenza Unificata Rep. Atti 137/CU del 16/12/2010);
- 8) Razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia;
- 9) Razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in ottemperanza alla normativa vigente;
- 10) Interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- 11) Definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- 12) Adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di pervenire alla completa implementazione dei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario in termini di completezza e qualità, ivi inclusa l'implementazione del nuovo sistema informativo contabile regionale;
- 13) Sottoscrizione degli accordi interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016 sancito con Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e dell'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sm.i.;
- 14) Attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- 15) Definizione e stipula del protocollo d'intesa con l'Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro in coerenza con la normativa vigente;
- 16) Interventi per la razionalizzazione della spesa relativa alla medicina di base;
- 17) Adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
- 18) Rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
- 19) Puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale;
- 20) Puntuale verifica dell'ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle risorse ad esso destinate;
- 21) Conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all' ASP di Reggio Calabria e delle ulteriori poste debitorie eventualmente presenti negli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 22) Puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;
- 23) Prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni previste per la puntuale attuazione del Percorso attuativo della certificabilità;
- 24) Programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale;

DATO ATTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri dispone, tra l'altro, la cessazione con decorrenza dalla stessa data di adozione del 7/12/2018 dell'incarico di Commissario, a suo tempo conferito all'Ing. Massimo Scura (giusta CIPECM 12.03. 2015)

RICHIAMATA la medesima deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è stato nominato Thomas Schael sub commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

PRESO ATTO della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 000808/2019 iscritta al Ruolo Generale al numero 02301/2017 relativa alla vertenza proposta dalla Casa di Cura Villa del Sole s.r.l. contro la Regione Calabria, A.S.P. di Cosenza, Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Calabria, e nei confronti della IgrecO Ospedali Riuniti s.r.l. (già Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l.) per la riforma della sentenza emessa dal Tar Calabria – Catanzaro, sezione prima, n. 01800/2016, concernente "tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per gli anni 2015 e 2016";

RILEVATO che detta sentenza è stata oggetto di correzione con decreto collegiale n. 3504/2019, pubblicato il 28.05.19, nella parte concernente le parole "...Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro per la Regione Campania" sostituita con le seguenti "Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro per la Regione Calabria";

VISTO il dispositivo della sentenza n. 000808/2019 emessa dal Consiglio di Stato il quale "...definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara parzialmente irricevibile il ricorso proposto in primo grado, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie e conseguentemente annulla in parte qua, nei sensi indicati in motivazione , i provvedimenti di assegnazione dei budget con esso impugnati";

CONSIDERATO che nelle motivazioni della citata sentenza del Consiglio di Stato viene precisato che "...la prospettazione dell'Amministrazione, recepita pedissequamente dal TAR, sconta un decisivo travisamento in ordine alle attività di questa seconda struttura (Casa di cura Madonna della Catena).

Infatti, secondo quanto sottolineato dall'appellante (e non confutato in giudizio):

- la Casa di cura Madonna della Catena ha una dotazione di posti letto di riabilitazione intensiva cod. 56, ma, contrariamente a quanto affermato dal TAR, detta attività viene erogata anche dall'appellante; ha altresì una dotazione di posti letto di neuroriabilitazione (riabilitazione gravi cerebrolesioni acquisite) cod. 75;

- la motivazione dell'Amministrazione fa leva esclusivamente su questa seconda attività;

- tuttavia, dopo l'assegnazione dei budget per il 2015, e poco prima dell'assegnazione di quelli per il 2016, con il d.c.a. 4 febbraio 2016, n. 17, la struttura è stata autorizzata ed accreditata per ulteriori 23 posti di riabilitazione intensiva; mentre, dal d.c.a. 8 febbraio 2017 n. 29 (che l'appellante ha depositato in giudizio, invocando l'art. 345, terzo comma, c.p.c.), relativo alla riconversione delle attività accreditate della Casa di Cura "IGrecO Ospedali Riuniti" (che ha accorpato le Cliniche Sacro Cuore, Madonna della Catena e la Madonnina, facendone sedi operative dell'unica nuova struttura), risulta che è rimasto fermo a 18 il numero dei posti letto di neuroriabilitazione ad alta intensità -cod. 75.

Il mancato incremento dei posti letto per l'attività di neuroriabilitazione -cod. 75, al cui potenziamento, viceversa, le note commissariali pretendono di ricondurre la giustificazione dell'incremento di budget (oltre che l'aumento di posti di Riabilitazione Intensiva- cod. 56) in favore dell'ex Casa di Cura "Madonna della Catena", rende tale decisione priva di una comprensibile giustificazione.

Occorre infatti tener conto che, come sottolinea altresì l'appellante, le prestazioni di riabilitazione, a qualunque codice appartengano, sono remunerate, a differenza di quelle di ricovero per acuti, non in base alle D.R.G. - diagnosis related groups -, ma alle giornate di degenza.

Per siffatta modalità di remunerazione è prescritto che il finanziamento annuo da attribuire alle strutture riabilitative deve essere calcolato moltiplicando la tariffa della specifica prestazione per 365 giorni, il cui risultato va moltiplicato per il numero dei posti letto in dotazione per quella tipologia (cosiddetto calcolo del vuoto per pieno), essendo la massima capacità erogativa della struttura determinata dalla consistenza dei posti a disposizione. Il relativo finanziamento è suscettibile di subire legittime variazioni solo in funzione della diminuzione o dell'aumento di posti letto che eventualmente la Regione disponga in sede di revisione degli accreditamenti.

Sembra al Collegio evidente che il macroscopico incremento di budget (pari a quasi 2 milioni di euro) avrebbe richiesto, o addirittura avrebbe dovuto presupporre, un adeguato potenziamento della capacità ricettiva della struttura per l'attività alla quale l'incremento era destinato.

Dalle risultanze processuali, ciò non risulta avvenuto.

Deve pertanto concludersi per la fondatezza delle censure dell'appellante basate sulla insufficienza ed illogicità della motivazione esternata, con riferimento al budget della Casa di Cura Madonna della Catena.

La vicenda presenta in effetti, come sostiene l'appellante, aspetti del tutto analoghi a quella stigmatizzata da questa Sezione, seppur con riferimento ad altra Regione e ad altro periodo, con la sentenza n. 870/2014 (anche in quel caso, infatti, era stato affermato "... i fondi reperiti sono stati assegnati, come visto, ad un solo gruppo imprenditoriale senza nessuna ostensibile motivazione e senza trasparenza, privilegiando tale gruppo per prestazioni che avrebbero potuto essere effettuate anche dalla ricorrente così come da altri operatori. Oltre alla carenza di motivazione si rinviene anche una evidente illogicità e contraddittorietà dell'agere dell'amministrazione atteso che la ricorrente aveva già nel settembre 2010 esaurito il proprio budget assegnato essendo in varie branche al massimo della capacità erogativa, mentre le strutture facenti capo a ..., beneficiarie delle risorse aggiuntive, non riuscivano già al momento della assegnazione delle risorse aggiuntive e nel corso dell'intero 2010 a spendere le risorse ordinarie assegnate").

In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto, con riforma parziale della sentenza appellata, nel senso della parziale tardività, del parziale rigetto e del parziale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti, e conseguente annullamento del d.c.a. n. 80/2015 e del d.c.a. n. 27/2016 (nella parte concernente il budget assegnato alla Casa di Cura Madonna della Catena, rispettivamente nel 2015 e nel 2016)."

VISTO, altresì, il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, acquisito con n. 19329-del 10.04.2019 - P - aoccz AL 4539/2015, giusta richiesta formulata dal Commissario *ad acta*, del 22.03.2019 n.119312/SIAR, secondo il quale "...appare opportuno che codesto Commissario *ad acta*, ai fini del recupero della somma oggetto dell'incremento di budget non dovuto, provveda, preliminarmente, alla determinazione, alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza n. 808/2019 del CdS, del budget da assegnare per il passato alla Casa di Cura Madonna della Catena e successivamente provveda alla compensazione del cosiddetto extrabudget, così determinato con le future somme da corrispondere alla Casa di Cura così da evitare, anche, l'introduzione di un giudizio di ottemperanza nonché la nomina di un Commissario *ad acta* con conseguente aggravio di spese" ribadendo, altresì che "...la compensazione dovrà essere effettuata per via dello scomputo...dalle future assegnazioni di budget nei confronti della Struttura Madonna della Catena" (ora Igreco Ospedali Riuniti s.r.l.)

TENUTO CONTO di quanto sopra, appare, quindi, evidente la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla suddetta sentenza, annullando il d.c.a. n. 80/2015 e del d.c.a. n. 27/2016 nella parte concernente il budget assegnato alla Casa di Cura Madonna della Catena, rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e, conseguentemente rideterminare le somme assegnate alla stessa Casa di Cura, provvedendo al recupero delle maggiori somme già erogate;

PRESO ATTO della nota n. 60139 del 13/05/2019 avente oggetto "*Riscontro nota 57632 del 07/05/2019 - Prestazioni acquistate negli anni 2014/15/16*" con la quale il Direttore f.f. della U.O.C. Governo della rete e degli erogatori, dott. Antonio Rizzuti, rappresenta l'andamento dei budget assegnati alla Casa di Cura Madonna della Catena negli anni dal 2013 al 2016 nonché nota n. 76456 del 17/06/2019 che integra il contenuto della precedente, da cui si evince che l'incremento dei fondi assegnati, oggetto della sentenza, ammontano a circa € 2.000.000,00, passando, in assegnazione, da complessivi € 5.889.741,25 ad € 7.889.741,25 sia per il 2015 che per il 2016, per i codici 56 e 75 di Madonna della Catena i cui valori analiticamente variano negli anni indicati, in quanto contrattualizzati e liquidati, per come rappresentato dalla tabella sottostante adeguata in relazione alla nota n. 77008 del 17/06/2019 con cui il Reggente dell'A.S.P. di Cosenza, dott. Sergio Diego, ha proceduto al riscontro delle note prott. n. 176961 SIAR e 215419 del



05/06/2019 provvedendo anche ad allegare documenti quali i contratti stipulati gli ordinativi di pagamento e connessi mandati per le Case di Cura interessate per gli anni 2014- 2015 - 2016

madonna della catena	anno 2014	anno 2015	anno 2016	delta anno 2015	delta anno 2016
cod.56	3.477.649,72	4.660.122,13	4.900.000,00	-1.182.472,41	-1.422.350,28
cod. 75	2.412.091,93	3.220.440,00	2.989.730,00	-808.348,07	-577.638,07
TOTALI	5.889.741,65	7.880.562,13	7.889.730,00	-1.990.820,48	-1.999.988,35

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI ANNULLARE i D.C.A. n. 80/2015 ed il D.C.A. n. 27/2016 nella parte concernente il *budget* assegnato alla Casa di Cura Madonna della Catena, rispettivamente nel 2015 e nel 2016;

DI RIDETERMINARE, conseguentemente, le somme assegnate alla stessa Casa di Cura Madonna della Catena per gli anni 2015 e 2016, riportandole al valore del 2014, secondo lo schema successivo

madonna della catena	anno 2015	anno 2016
cod.56	3.477.649,72	3.477.649,72
cod. 75	2.412.091,93	2.412.091,93
TOTALI	5.889.741,65	5.889.741,65

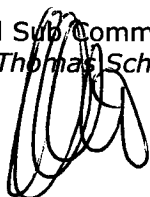
DI DARE MANDATO al legale rappresentante *pro tempore* dell'A.S.P. di Cosenza di procedere immediatamente al recupero coattivo delle somme oggetto dell'incremento di *budget* non dovuto per gli anni 2015 e 2016 per complessivi 3.990.808,83 pari ad € 1.990.820,48 per il 2015 ed € 1.999.988,35 per l'anno 2016 nei confronti di Igreco Ospedali Riuniti s.r.l. (già Casa di Cura Madonna della Catena s.r.l.) valutando la possibilità di operare una compensazione su future somme dovute ovvero procedere allo scomputo dalle future assegnazioni di budget assegnate a questa struttura.

DI DARE MANDATO alla segreteria della Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e agli interessati;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro", dedicato alla documentazione relativa ai Piani di rientro;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del dipartimento regionale Tutela della Salute per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario
Thomas Schael



Il Commissario *ad acta*
Gen. Dott. Saverio Cotticelli

